



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:
dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Claudio Bisi - Consigliere
dott. Susanna Mantovani - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 22/9/2016 ed iscritta al n. 992 del ruolo generale dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza collegiale in data 14/9/2017

promossa da

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
in persona del Presidente leg. rappr.te p.t.
Rappr.to e difeso dall'avv. A. Lamanna, come da procura generale alle liti meglio specificata in atti, elett. dom. to in Bologna,. v. Gramsci n. 8 c/o l'Avvocatura della sede Prov.le dell'Istituto
- Appellante -

contro

Associazione AUSER Volontariato di Bologna, in persona del leg. rappr.te p.t. sig. Secondo Cavallari
Rappr.ta e difesa dagli avv.ti Alberto Piccinini e Giorgio Sacco, elett. dom.,ta c/o il loro studio in Bologna, v. San Felice n. 6, come da procura a margine del ricorso di primo grado
- Appellata-

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

“Come nel ricorso in appello.”

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

“Come nella memoria di costituzione.”

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore dott. Stefano Brusati
sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti,

SENTENZA N°

1024/2017

Depositata il

R.G. n. 992/2016
Cron. N°

OGGETTO:
volontariato- accertamento lavoro subordinato

Minuta
Depositata
In data
5/10/2017

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 591/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Associazione AUSER Volontariato di Bologna (di seguito: Auser o l'Associazione) e per l'effetto ha accertato e dichiarato la insussistenza degli estremi della subordinazione nella attività di volontariato svolta dai soci di AUSER di cui al verbale meglio specificato in atti e recepito nell'avviso di accertamento impugnato. Ha, quindi, dichiarato che nulla era dovuto dalla parte ricorrente a titolo di contributi omessi di cui all'avviso di addebito meglio specificato in atti.

Con separata ordinanza ha disposto la cancellazione delle frasi contenute nella memoria autorizzata INPDS 12/9/2016 e meglio specificate in detto provvedimento.

Ha proposto appello INPS che ha articolato motivi di censura che così si possono riassumere:

1) erroneità della sentenza di primo grado per non avere ammesso le prove (riproposte nel presente giudizio di appello) documentali e le prove orali articolate dalla difesa dell'Istituto. Ha affermato che la costituzione in giudizio in primo grado dell'Istituto (avvenuta con memoria di costituzione depositata in data 2/3/2015, con prima udienza di comparizione e discussione fissata per il giorno n10/3/2015, regolarmente tenutasi) non poteva essere considerata tardiva tenuto conto che il giorno 28/2/2015 cadeva di sabato.

Ha, quindi, dedotto la violazione da parte della sentenza appellata del disposto dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.

2) erroneità nel merito della decisione appellata per non avere considerato che in presenza di erogazione di somme di denaro a favore dei " volontari"/ soci di AUSER, era onere di quest'ultima quello di fornire la prova che si trattava di somme corrisposte a fronte di spese sostenute e documentate, con la specificazione che detto onere non era stata adempiuto

3) erroneità della sentenza per non avere accertato e dichiarato (con conseguente rigetto del proposto ricorso) che quelli dedotti in causa non erano rapporti di lavoro di volontariato ma veri e propri rapporti di lavoro subordinato

4) erroneità della sentenza in punto a cancellazione frasi non sussistendo i presupposti di legge per adottare tale provvedimento.

Ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza appellata, con rigetto della domanda proposta dall'AUSER.

Quest'ultima si è costituita in giudizio contestando integralmente tutti i motivi del proposto appello, concludendo per il suo rigetto.

La causa è stata decisa all'esito della udienza di discussione del 14/9/2017 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello di INPS non è fondato.

Quanto al primo motivo, va condivisa la sentenza di primo grado nel punto in cui afferma che INPS si è costituito tardivamente in giudizio.

E' incontestato che INPS si sia costituito in giudizio in data 2/3/2015 con prima udienza di comparizione parti e discussione (tenutasi regolarmente) fissata per il giorno 10/3/2015.

Proprio sulla base di tale dato incontestato deve essere affermata la tardiva costituzione in primo grado di INPS.

Nel caso di specie, con riferimento alla predetta udienza del 10/3/2015, il termine a ritroso ex art. 166 c.p.c. veniva a scadere il 27/2/2015 (venerdì).

Escluso il dies a quo (10/3/2015), il decimo giorno a ritroso cadeva il 28/2/2015 (sabato) con anticipazione al 27/2/2015 (venerdì) ai sensi dell'art. 1555 c. 5° c.p.c.

Ciò lo si può affermare in applicazione del costante orientamento di legittimità secondo il quale l'art. 155 c.p.c., comma 5 (introdotto dalla legge n. 263 del 2005, art. 2, c. 1, lett. b) diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato opera con esclusivo riferimento ai termini di decorrenza successiva e anche a quelli che si computano " a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v., tra le altre, Cass. n. 1829/2015; Cass. n. 14767/2014; Cass. n. 19175/2013).

La tardiva costituzione in giudizio dell'Istituto comporta, di conseguenza, la tardività sia delle sue produzioni documentali sia delle richieste istruttorie per l'assunzione delle prove orali specificate nella memoria di costituzione di primo grado, e riproposte con il ricorso in appello, con la ulteriore conseguenza che dette prove non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

Sono ugualmente da respingere il secondo ed il terzo motivo del proposto appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro correlazione logico- giuridica.

La materia del contendere del presente giudizio (detto in sintesi, escluse le varie considerazioni meta giuridiche presenti in atti) concerne la natura giuridica della attività svolta dai 25 associati di AUSER indicati nel verbale dell'Ispettorato del lavoro 17/2/2014, integralmente fatto proprio da INPS.

Piu' specificatamente INPS ha escluso che le prestazioni di lavoro rese da detti associati potessero essere qualificate (come ritenuto dalla Associazione) come rapporto di " volontariato", procedendo alla riqualificazione di dette prestazioni come rapporti di lavoro subordinato, con relativo rilevante recupero contributivo.

La pretesa dell'Istituto non risulta essere fondata.

E' affermazione costante (e condivisibile) quella secondo la quale, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266 del 1991, la prestazione di volontariato è per sua natura spontanea a gratuita, per cui non si possono ravvisare i relativi estremi nel caso in cui, per l'attività espletata, siano corrisposte somme di denaro, con la facoltà (a cui è correlato il relativo onere probatorio) in capo al " datore di lavoro" di provare che tali somme sono state corrisposte solo a titolo di rimborso spese (v. Cass. n. 9468/2013; Cass. n. 10974/2010; Cass. n. 12964/2008; cfr. anche, a conferma. Cass. n. 23890/2015).

Proprio in applicazione di detti principi deve essere respinto l'appello di INPS in quanto AUSER ha fornito in causa la prova che le , per altro modestissime, somme corrisposte (incontestatamente) ai 25 associati oggetto del presente giudizio sono state corrisposte a titolo di rimborso spese.

Ciò lo si può affermare sulla base delle dichiarazioni dei testi (Basi, Quercè e Maccagnani) assunti nel presente giudizio che - sostanzialmente ed in sintesi- hanno confermato la attività di volontariato dagli stessi espletata, confermando di ricevere i rimborsi delle sole spese ammesse dal Regolamento di Auser e delle convenzioni stipulate da detta Associazione, previa presentazione della documentazione.

Ciò lo si può affermare sulla base delle sostanzialmente identiche affermazioni rese dai testi escussi nel diverso contenzioso (avente per oggetto i medesimi fatti oggetto del presente giudizio) instaurato da AUSER nei confronti del Ministero del Lavoro e definito con sentenza n. 592/2016 - passata in giudicato- che ha integralmente accolto la domanda di accertamento negativo di AUSER accertando la insussistenza della subordinazione nella attività di volontariato svolta dai soci AUSER indicati nel verbale dell'Ispettorato del Lavoro.

Le predette dichiarazioni sono state acquisite ritualmente al presente giudizio in corretta applicazione del condivisibile principio secondo cui il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti e tra altre parti (v., tra le altre, Cass. n. 4652/2011; Cass. n. 4186/2004; Cass. n. 1813/2004).

Nè in atti risultano legittimamente acquisiti elementi idonei ad inficiare la attendibilità delle predette risultanze probatorie.

Come detto, la documentazione prodotta dalla difesa INPS non può essere legittimamente acquisita e le prove orali richieste da detto Istituto non possono essere ammesse in considerazione della preclusione istruttoria in cui è incorso l'Istituto a seguito della sua tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.

Certamente elementi contrari non possono essere desunti dalla precitata sentenza n. 592/2016 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro (passata in giudicato) atteso che detta sentenza ha integralmente accolto le conclusioni articolate da AUSER, del tutto identiche a quelle prese nel presente contenzioso.

Nè in atti si rinvergono ulteriori elementi idonei ad inficiare le risultanze probatorie sopra esaminate.

In ogni caso, impregiudicato quanto detto sopra e di per sè sufficiente a respingere i motivi di censura in esame, l'appello di INPS risulta essere infondato anche per una ulteriore (sia pure diversa) ragione.

L'orientamento di legittimità sopra richiamato è consolidato nell'affermare che qualora non sia possibile applicare la disciplina del volontariato si deve, ovviamente, applicare la disciplina giuslavoristica.

Il che non significa che la prestazione di lavoro di cui viene disconosciuto il carattere di volontariato debba essere necessariamente e automaticamente qualificata come prestazione di lavoro subordinato, come – di fatto- finisce con il fare la pure articolata difesa Inps.

Occorre, infatti, che sia fornita la prova degli elementi essenziali della c.d. subordinazione.

Ed anche detta prova non la si può ravvisare in causa posto che i vari testi escussi sono stati concordi nell'affermare di non avere mai avuto alcun obbligo di rendere la prestazione loro di volta in volta richiesta dall'AUSER, essendo liberi - sulla base delle loro non sindacabili scelte ed esigenze- di accettare o meno lo svolgimento di detta prestazione; circostanza questa che già di per sè non appare essere

compatibile con la qualificazione di rapporto di lavoro subordinato di dette prestazioni.

A conforto di detta affermazione deve aggiungersi – sempre sinteticamente- che non si ravvisa alcun prova in atti da cui desumere il concreto esercizio da parte di AUSER nei confronti di propri associati per lo svolgimento delle modeste e temporalmente limitate prestazioni di cui è causa di quei penetranti poteri di supremazia gerarchica, organizzativa e disciplinare che integrano la nozione di subordinazione.

L'appello di Inps deve essere respinto anche con riferimento al quarto motivo atteso che la decisione del giudice di primo grado di disporre (con separata ordinanza) la cancellazione della espressione contenuta nella memoria difensiva INPS pag. 5 righe 7-10 trova fondamento sia nel tenore letterale di dette affermazioni sia nella professionalità, competenza ed pluridecennale esperienza che caratterizzano -notoriamente- l'attività professionale dei difensori della Associazione ricorrente/ appellata.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna di Inps alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata che si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della sua oggettiva complessità.

Il rigetto dell'appello ed il tempo della sua proposizione consentono di affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta

Definitivamente decidendo,

respinge l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 5.000,00 con distrazione in favore di procuratori antistatari.

Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato.

Bologna, 14/9/2017

Il presidente est.
Dott. Stefano Brusati